

“Intenzione” del socio di srl che lo obbliga al risarcimento difficile da precisare

L'avverbio “intenzionalmente”, di cui all'art. 2476 comma 7 c.c., è oggetto di diverse ricostruzioni

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c., sono **solidalmente responsabili** con gli amministratori i soci di srl che abbiano “intenzionalmente” deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

La responsabilità del socio in questione non è da ricondurre a quella dell'amministratore di fatto (essendo quest'ultimo un soggetto, non necessariamente anche socio della società, che si è ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale). Ai fini della applicazione della disciplina in argomento appare allora necessario prendere in considerazione tutte quelle **manifestazioni di volontà** espresse dai soci, anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, e tali, in ogni caso, da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva sugli amministratori (cfr. Trib. Roma n. [11177/2016](#) e Trib. Roma n. [20844/2015](#)).

In tale contesto, peraltro, la condotta del socio non potrebbe esplicitarsi anche in atteggiamenti di **mera “inerzia”** o di mancanza di attivazione dei poteri di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c.; situazioni che possono dipendere da svariati motivi e, in ogni caso, assolutamente inconferenti rispetto alla fattispecie in questione (cfr. Trib. Roma n. [20844/2015](#) e Trib. Salerno [9 marzo 2010](#)).

Ma è l'avverbio “**intenzionalmente**” a risultare particolarmente difficile da precisare.

Secondo una prima tesi, l'intenzionalità dovrebbe essere interpretata come **rappresentazione e volontà**, da parte del socio, di influire sull'azione dell'amministratore, supportandola, indipendentemente dalla rappresentazione della sua obiettiva illiceità e dannosità; requisiti che ben potranno essere connotati da colpa. Ne consegue che: nelle decisioni e autorizzazioni adottate formalmente, il requisito diviene pleonastico; nelle decisioni e autorizzazioni adottate informalmente, occorre solo provare che il socio si sia rappresentato e abbia voluto influire sull'atto gestorio poi compiuto dall'amministratore (cfr. Trib. Milano [9 luglio 2009](#)). Si tratta di una soluzione sfavorevole al socio.

Secondo altra ricostruzione, l'avverbio “intenzionalmente” dovrebbe essere **riferito all'evento dannoso** stesso ed alle conseguenze “contra ius” che ne derivano. In pratica, l'applicazione della norma sarebbe limitata al solo caso in cui il socio agisca con dolo specifico, ossia con la finalità di arrecare danno alla società, agli altri soci o a terzi (cfr. Trib. Salerno [9 marzo 2010](#)). Si tratta di una interpretazione particolarmente gravosa in termini di prova da porre a carico dei pretesi danneggiati.

In una posizione intermedia, infine, si colloca la tesi

secondo la quale l'avverbio “intenzionalmente” dovrebbe essere **riferito all'atto compiuto**, ossia alla condotta (dannosa) posta in essere dall'amministratore in concorso con il socio. L'intenzionalità sarebbe costituita dalla piena coscienza di incidere, con la propria decisione o autorizzazione, sull'atto potenzialmente dannoso, e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio. Dovrebbe, dunque, trattarsi di atti o comportamenti posti in essere dai soci nella fase decisionale, anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto, e tali da supportare intenzionalmente l'azione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; inoltre, è sufficiente che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, da parte del socio dell'antigiuridicità dell'atto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell'atto da parte dell'amministratore (cfr. Trib. Roma n. [11177/2016](#) e Trib. Roma n. [20844/2015](#)).

L'antigiuridicità dell'atto, poi, si configura non solo quando è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando, pur se di per sé lecito, è **esercitato in modo abusivo**, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. In altre parole, oltre che al rispetto della legge e del principio generale del “neminem laedere”, i soci sono tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi, dovendo comunque evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, seppure astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci e, nel contempo, essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società.

Le decisioni dei soci si considerano atti di esecuzione

Se è previsto, ex [art. 1375](#) c.c., che il contratto deve essere **eseguito in buona fede**, è allora evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, devono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell'ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale. E, dunque, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale (così Trib. Roma n. [11177/2016](#)).